

**CITTA' DI BISIGNANO****(Provincia di Cosenza)****87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DATA 20 settembre 2016

N. 18

OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- TER del TUEL, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243 – BIS.

L'anno duemilasedici il giorno Venti del mese di settembre, alle ore 10,05 in Bisignano e nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1° convocazione, sessione straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
TORTORELLA Umile Francesco	si	FUCILE Francesco	si
BISIGNANO Umile - Sindaco	si	VILARDI Sandro Tullio	no
GRISPO Damiano	si	NICOLETTI Lucantonio	no
ALGIERI Andrea	no	LO GIUDICE Francesco	si
BISIGNANO Fernando	si	CAIRO Roberto	si
FALCONE Francesco	si	RITACCO Gianluca	no
D'ALESSANDRO Mario Umile	si		
VOCATURO Francesco	si		
SANGERMANO Pasquale	si		
AMODIO Claudio	si		
MIGLIURI Luciano	si		

TOTALE PRESENTI : N. 13

TOTALE ASSENTI: N.4

Partecipa il Segretario Generale Avv. Bruno ROSASPINA

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza il Sig. Umile F. Tortorella nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale – che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono individuati i seguenti scrutatori tra i Consiglieri comunali, nei Signori di Migliuri e Amodio per la maggioranza, e Lo Giudice per la minoranza.



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione aliquote Imu per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243-bis.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli immobili di categoria D) fino allo 0,40 per cento nel caso di:
 - a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) immobili locati;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati 3 costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati,

dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

CONSIDERATO che l'articolo unico della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato la disciplina in materia per come segue:

- il comma 10, lett. a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), poiché ai sensi della successiva lett. b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso Comune; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;
- il comma 10, lett. c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016. La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore. La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.
- il comma 13 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, in base al quale il Comune di Bisignano risulta classificato tra i Comuni montani e parzialmente montani;
- il comma 15 integra l'articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- Il comma 16 sostituisce il co. 15- bis dell'articolo 19 del dl 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

– sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

– sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

- gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);
- è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);
- è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;
- non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 30 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2016, l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel;
- ad osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 243-bis, l'Ente deve approvare, entro 90 gg dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio sopra citata, l'obbligatorio piano di riequilibrio pluriennale, da presentare alla Corte dei Conti ed al Ministero degli Interni;
- che l'Ente, in attuazione delle precondizioni di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-bis e ss. del vigente D.lgs 267/2000, deve deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dalle correlate norme;

STABILITO, pertanto, che rimane ferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di avere accesso al citato fondo di rotazione, per effetto del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel, e si rende obbligatorio rimodulare le aliquote relative all'Imu, adeguandole alla misura massima consentita ed in deroga alle limitazioni disposte dalla legislazione vigente, per come di seguito specificato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE 2016
Altri immobili	9,10
Abitazioni principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)	6
Abitazione e pertinenze nonché immobili equiparate all'abitazione principale (esclusi A1-A8 e A9)	esente
Fabbricati rurali strumentali	esente

Terreni agricoli	esente
Aree edificabili	9,10

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge nr. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **DI RIDETERMINARE**, per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione del tributo IMU nella misura massima consentita, come desumibili dalla tabella che segue, che porterà ad un maggiore gettito annuo pari ad € 19.839,90, al lordo della quota di gettito che alimenta il fondo di solidarietà comunale:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE 2015
Altri immobili	9,10
Abitazioni principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)	6
Abitazione e pertinenze nonché immobili equiparate all'abitazione principale (esclusi A1-A8 e A9)	esente
Fabbricati rurali strumentali	esente
Terreni agricoli	esente
Aree edificabili	9,10

- **DI DARE** atto che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ogni tipologia di immobile diverso dall'abitazione principale, non supera il limite dell'11,40 per mille (compresa maggiorazione Tasi), calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge. 147/2013.
- **DI DARE ATTO** che per effetto dell'applicazione delle suddette aliquote massime è previsto un maggiore gettito annuo di € 19.839,90 apportando al bilancio di previsione 2016 le opportune variazioni, da riportare ai mesi residui dell'anno;
- **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel;

Bisignano li, 13-09-2016



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
 Rag. Francesco Guido

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione aliquote Imu per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243-bis.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

IL SETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE TECNICO (Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE TECNICO (Urbanistica)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 13-9-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Francesco GUIDO

SETTORE VIGILANZA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 13-9-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Francesco GUIDO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4 , D. Lgs. 267/00). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 2016.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243 bis

Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole del settore interessato (Settore I), la normativa in essa richiamata; e visti inoltre :

- il D. L/gs. n. 150/2009
- il D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012;
- la legge n. 190 del 6-11-2012;
- il D. L/gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 118/2011; - la Legge nr. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.; - lo Statuto Comunale;

Visto il parere dell'organo di Revisione ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A verbale:

Su proposta del vice sindaco si approva con votazione unanime lo svolgimento dei lavori consentendo la riunione in una unica discussione degli argomenti ai punti 3,4,5, all'o.d. g., fermo restante la votazione separata per ciascun degli stessi punti.

Il Consigliere Fucile " fa richiamo alle sue posizioni da tempo assunte in ordine alla situazione finanziaria deficitaria, richiamando atti dello stesso Ufficio di ragioneria, revisore dei conti e Corte dei conti, facendo lettura di diversi passi sugli atti, evidenziando come tale situazione che sui protrae da tempo abbia portato questa amministrazione all'adozione di tali provvedimenti di risanamento ; la sua sola colpa, continua, è stata quella di avere previsto e sempre segnalato già da tempo tale situazione e sugli effetti devastanti che avrebbe avuto sulla comunità con riferimento anche all'elevazione al massimo delle tariffe tributarie; fa lettura delle parti più salienti della relazione finanziaria che ne evidenzia le criticità per come del resto erano state già segnalate da prima dalla Corte dei conti quanto alle gravi irregolarità e secondo la quale doveva vano essere adottate le misure necessarie al superamento delle stesse criticità;

questa opposizione, continua, diceva da tempo che il bilancio nei diversi anni di riferimento non era equilibrato facendo riferimento ai suoi interventi dando letture di diversi passi e tratti della delibera n. 23/12 che ne evidenziano l'esistenza di elementi pregiudizievoli all'equilibrio di bilanci e per come dai suoi ivi richiamati interventi; fa lettura della relazione del revisore dei conti ed evidenziando l'elevazione delle misure massime tariffarie in materia tributaria".

Il Sindaco " illustra la situazione finanziaria ed attività dell'Ente evidenziando come il riequilibrio rappresenti una forma di riordino della contabilità e non come un ostacolo all'azione dell'ente che può continuare a fare interventi e spese secondo le regole della contabilità e nell'interesse pubblico, evidenziando nello stesso tempo come l'intervenuto nuovo quadro normativo in materia contabile ha costretto a tutti gli enti a rivedere le spese non esigibili riportate in bilancio e quindi i residui per i quali doversi mantenere solo quelli esigibili ,dovendosi prendere atto che tale nuova stretta normativa deve rivedere la posizione dei residui e degli equilibri come avvenuto per tanti altri comuni con conseguenti difficoltà dovendo considerare come l'ente si sia trovato nel periodo peggiore dell'umanità con continue strette e limitazioni finanziarie e ritardi nei trasferimenti dello Stato, facendo inoltre presente i momenti difficili che l'ente ha dovuto attraversare e che nonostante tutto l'amministrazione è ancora qui ad assumersi le sue responsabilità , facendo anche elenco dei diversi interventi realizzati dalla stessa amministrazione per l'interesse pubblico".

Il Consigliere Lo Giudice " evidenzia la tristezza di questo Consiglio comunale chiamato a celebrare il suo fallimento, facendo lettura di diversi tratti di un proprio documento in cui si evidenzia lo stato debitorio; ciò che stupisce, continua, è in tale situazione l'amministrazione si spaccia come ente virtuoso e nonostante chiamata a gestire solo l'ordinario che non può giustificarsi in attività necessarie di opere di interesse pubblico; essere responsabili, continua, significa dare risposte adeguate anzichè cercare giustificazioni ; prima esisteva un filtro di legalità il CORECO; l'abolizione dei controlli ha portato molti enti come quello di Bisignano ad abusare della propria autonomia ed a commettere anche errori con scelte sbagliate, acquisti non indispensabili, spese non trasparenti, lavori di continua somma urgenza senza gare, sino a portare l'ente in una situazione di dissesto; in molta parte il livello dei servizi è inadeguato ed insufficiente facendo riferimento a: strade diverse, al servizio rifiuti che per quanto migliorata la gestione vi sono discariche abusive e, quanto alle tariffe, ci saremmo aspettati che con il miglioramento della differenziata diminuisse la tassa rifiuti; l'illuminazione su cui si sarebbe potuto investire nell'energie rinnovabili; le fognature che non sono collegate; intere contrade e centri abitati senza fognatura; il cimitero è trascurato e per lo sua stessa manutenzione bastava applicare il baratto amministrativo. Come si fa , continua il Consigliere, a rilanciare lo sviluppo se non si investe in risorse come il Santuario, l'agricoltura, il museo della Chitarra, le ceramiche".

Il Consigliere Cairo " fa presente che la sua dichiarazione a verbale verso il Presidente del consiglio (nella discussione nei precedenti punti all'odg) non era intesa ad offendere la persona ma si trattava di un esercizio del suo ruolo politico di minoranza dal momento che si è prevenuti nei dialoghi tra posizioni diverse politiche. Le carte che abbiamo vagliato sono atti della ragioneria; tutte le aliquote tributarie sono portate al massimo compresa l'imposta sulla pubblicità non aiutando le azienda; fa presente che i debiti della Casa di riposo; si sta deliberando un risanamento per 14 milioni che è l'anticamera del dissesto ;sarà la Corte dei conti ad esprimersi; si dovrà cambiare metodo , è da 2006 che si fanno spese senza impegni e con continue somme urgenze; c'è la verità della ragioneria per capire da che parte sta la ragione".

Il Sindaco "da la parola all'Ufficio di Ragioneria per fare lettura delle voci del risanamento inseriti in un apposito prospetto, facendo presente che il debito è di circa 4.800.000, 00 e che il bilancio della Casa di riposo è regolarmente acquisiti in ragioneria".

A dichiarazione di voto:

Fucile: "Prima della votazione il consigliere fucile rivolge una serie di domande all'ufficio di ragioneria ricevendone immediata risposta; tali domande, precisa il consigliere, è per arrivare a dire che andiamo a riequilibrare una storia di politica in cui la situazione debitoria era diventata una regola per cui si va a riequilibrare un modo distorto di fare politica e di governare il paese; il piano di risanamento si basa su pregressi debiti che ne dimostrano una storia politica pregressa debitoria imputabile a quella e questa amministrazione facendo lettura della stessa deliberazione; il consigliere Fucile, continua, se è vero come è vero, che i debiti sono sorti dal 2013, buona parte dei responsabilità ce la ha il Revisore dei conti ed anche la ragioneria; se si fosse intervenuto prima per tempo non ci si trovava in questa situazione".

Lo Giudice: " Preso atto che da come risulta dalla relazione finanziaria al piano di riequilibrio la massa passiva ammonta ad euro 14.800.00,00 il che conferma le preoccupazioni di noi consiglieri di opposizione circa le politiche economiche varata dall'attuale amministrazione comunale che hanno contribuito a causare il predisse sto finanziario dell'ente ed eventuale danno erariale da verificare, invitiamo l'amministrazione comunale stessa a dare il meglio di se nel periodo che la separa dalla scadenza del mandato a collaborare con le opposizioni per le prossime decisioni più importanti; pertanto dichiarano voto contrario".

Terminata la lunga discussione, il Presidente invita alla votazione;

Eseguita la votazione nei modi e forme di legge, su n. presenti 13 e votanti

con voti favorevoli n. 10

Contrari n. 3 (Lo Giudice , Cairo , Fucile) ; Astenuti: /

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **Rideterminazione aliquote IMU per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243 bis.**

Successivamente, con la stessa votazione di favorevoli n. su presenti e votanti nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

Il Segretario generale verbalizzante

Avv. Bruno Rosaspina



Il Presidente del Consiglio Comunale

Umile Francesco Tortorella


OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- TER del TUEL, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243 - BIS.

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 12 2 SET, 2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Bisignano, addì 12 2 SET, 2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fortunato Bisignano



COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:
 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00

Bisignano addì 12 2 SET, 2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fortunato Bisignano

